

- in applicazione dell'art. 1815 c.c., comma II c.c., la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui determina i costi dell'operazione di finanziamento, e per l'effetto:
 - a) condannare la Banca Popolare di Sondrio alla restituzione e rimborso degli importi pagati dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo alla data di pagamento dell'ultima rata, per l'importo pari ad € 9.791,25 a titolo di interessi effettivamente addebitati, ed € 4.972,40 per costi connessi all'erogazione del finanziamento o per maggior o minor importo che dovesse risultare a seguito della necessaria istruttoria;
 - b) rideterminare il piano di ammortamento di cui al medesimo contratto di mutuo epurato da ogni importo ulteriore al solo importo capitale.

In punto spese:

- con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso forfettario e spese generali e oneri fiscali;

In via istruttoria:

- Con riserva di ogni più ampia facoltà di produrre e dedurre, anche in punto istruttoria, nei termini di rito ed in particolare a richiedere consulenza tecnica d'ufficio.

Per parte convenuta:

- nel merito: respingere le domande *ex adverso* formulate, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via istruttoria, il C.T.U. ridetermini il TEG del rapporto in applicazione della corretta formula Banca d'Italia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Banca Popolare di Sondrio So. Coop. p.a., contestando la natura usuraria degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 11.05.2011 con l'Istituto di Credito convenuto e chiedendo, per l'effetto, di a) dichiarare la nullità parziale del suddetto contratto, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., nella parte attinente ai costi dell'operazione di finanziamento; b) condannare parte convenuta alla restituzione e al rimborso in favore di parte attrice degli importi versati dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo sino al pagamento dell'ultima rata, che venivano quantificati in complessivi 9.791,25 euro a titolo di interessi effettivamente addebitati ed euro 4.972,40 per costi connessi all'erogazione del finanziamento e c) rideterminare il piano di ammortamento di cui al medesimo contratto di mutuo con riferimento al solo importo capitale.

Parte attrice, in particolare, contestava che tanto gli interessi corrispettivi, calcolati con riferimento anche agli ulteriori costi connessi all'erogazione del finanziamento, quanto gli interessi di mora, così come previsti dal contratto di mutuo, su base di rispettivamente del 0,663% e del 2,065% il tasso soglia usura indicato per il II trimestre 2011 in relazione ai mutui ipotecari a tasso variabile (4,185%, trimestre 01.04.2011-30.06.2011), in violazione della legge n. 108/1996.

Si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e la condanna di parte attrice *ex art. 96 c.p.c.* avendo quest'ultima agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.

Parte convenuta eccepiva, in particolare: a) l'erronea quantificazione, operata da parte attrice, degli interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, per l'inclusione, nel calcolo degli stessi, del premio della polizza assicurativa per "incendio fabbricato" con massimale superiore al capitale erogato, degli oneri relativi alla polizza sanitaria "Gente



Serena” e delle spese di perizia e b) l’irrelevanza degli interessi di mora nella determinazione della usurarietà del contratto di mutuo di cui è causa.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e attraverso l’espletamento di una CTU volta a verificare la natura usuraria degli interessi corrispettivi e moratori previsti dal contratto di mutuo oggetto di causa.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Parte convenuta eccepisce, in primo luogo, che tanto la parte attrice, nell’elaborato peritale redatto dal consulente di parte, quanto il CTU nominato dal Giudice, abbiano erroneamente incluso nel calcolo del TEG, ulteriori costi non collegati alla somma mutuata, che la correntista afferma di aver sostenuto per la concessione del finanziamento di cui è causa, quali l’importo totale oggetto della polizza assicurativa “*arca assicurazioni*” (doc. 4 fasc. parte attrice), le spese e gli oneri relativi alla polizza sanitaria “*Gente Serena*” (doc. 5 fasc. attoreo) e le spese di perizia per la stima dell’immobile concesso in garanzia nell’ambito dell’operazione di finanziamento.

Tale assunto è il fondato.

(c) Copyright Antares Srl

Come è noto, gli elementi sulla base dei quali viene determinata l’usurarietà dei tassi di interesse trovano indicazione nella previsione dell’art. 644 co. 3 c.p., il quale dispone che “*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*” e nella L. n. 108/96, il cui art. 2 co. 1 dispone che “*il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1°*”



settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Tale riferimento normativo è stato successivamente specificato dal D.L. n. 394/2002 (concernente l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito con L. n. 24/2001, il quale, all'art. 1 co. 1 dispone, infatti, espressamente che *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*, ricomprendendo all'interno della valutazione di usurarietà, ogni elemento economico che, direttamente o indirettamente, risulta collegato alla erogazione del credito posto a carico del mutuatario, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.

La suddetta disposizione, prevede, inoltre, espressamente che, ai fini dell'usura, debbano essere considerati soltanto gli interessi che superano il limite stabilito per legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di legittimità la quale, esprimendosi sul tema, fortemente dibattuto in giurisprudenza, della c.d. usura sopravvenuta, ha chiarito che *“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere*



qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. Sez. Unite 24675/2017), esplicitando che l'usura debba essere verificata al momento della stipula del contratto di mutuo e non successivamente.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi anche in relazione alla questione relativa all'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo necessario ai fini della valutazione dell'usurarietà di un contratto di mutuo, affermando che esse debbano rientrare in tale conteggio solo nel caso in cui sia stata sostenuta dal correntista per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 co. 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza di tale collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. 8806/2017).

Applicando i suddetti principi al caso di specie e ritenendo condivisibili le conclusioni enucleate dal CTU nel proprio elaborato peritale, in quanto suffragate da motivazione logica e congrua, ne deriva che, ai fini del calcolo necessario per la verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa, devono essere considerate anche le seguenti voci:

- a) le spese di perizia, sia in quanto parte convenuta ha chiesto espressamente che l'ausiliario del Giudice le considerasse nella determinazione del TEG (cfr. pag. 43-44 elaborato peritale), sia in quanto risulta sussistente un collegamento tra queste e l'operazione di finanziamento intercorsa tra le parti del presente giudizio, desumibile dai seguenti elementi: - il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo (doc. 1 fasc. attoreo) richiede la presentazione di una perizia redatta da un tecnico scelto dalla parte, includendo le relative spese tra le condizioni economiche proprie del finanziamento, senza alcuna indicazione preventiva circa il loro ammontare; - tali spese, così come indicato nell'estratto conto del 30.06.2011 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo),



risultano corrisposte da parte attrice in data 12.05.2011, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo e quindi ad esso ricollegabili;

- b) l'importo del premio assicurativo annuo pagato dalla correntista in relazione alla polizza assicurativa "arca assicurazioni" (doc. 4 fasc. attoreo), stipulata a copertura del rischio incendio del fabbricato oggetto di garanzia, sia in quanto parte convenuta ha chiesto che anch'esso fosse considerato dall'ausiliario del Giudice nella determinazione del TEG (cfr. pag. 42-43 elaborato peritale), sia in quanto sussistono elementi dai quali è facilmente desumibile il collegamento esistente tra tale contratto assicurativo e il finanziamento oggetto del presente giudizio, quali: - l'art. 8 del "Capitolato di patti e condizioni generali", allegato al contratto di mutuo, il quale prevede che la parte mutuataria sia tenuta ad assicurare l'immobile, a sue spese, presso compagnie di gradimento della Banca, per tutta la durata del mutuo e per i successivi due anni, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine (cfr. doc. 2 fasc. attoreo); - il premio di tale polizza, così come indicato nell'estratto conto del 30.06.2011 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo), risulta corrisposto da parte attrice in data 11.05.2011, contestualmente al contratto di mutuo di cui è causa e quindi ad esso ricollegabile;

- c) le spese e gli oneri relativi alla polizza sanitaria "Gente Serena", in quanto, come evidenziato anche dallo stesso CTU nel proprio elaborato peritale, risulta sussistente un collegamento tra il contratto di mutuo stipulato tra le parti del presente giudizio e tale polizza assicurativa, desumibile dai seguenti elementi: - nel modulo di adesione alla voce "Tipologia di rapporto assicurato" è indicata la dicitura "mutuo" e il numero identificativo del rapporto assicurato corrisponde a quello del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio; - lo stesso modulo è stato sottoscritto contestualmente al contratto di mutuo in data 10.05.2011; - in merito alle modalità di incasso del premio, le parti hanno previsto che la banca trattenga il premio assicurativo unitamente



a ciascuna rata di rimborso del mutuo; - l'ammontare del premio è determinato in base al capitale dato in mutuo, pari ad euro 100.000,00 (cfr. pag. 25, 44-46 elaborato peritale). Il CTU ha, comunque, chiarito che anche nel caso tali costi fossero esclusi dal calcolo del TEG, il mutuo risulterebbe comunque usurario (cfr. pag. 46 elaborato peritale).

Sulla scorta di tali considerazioni e facendo proprie le conclusioni formulate dal CTU nel proprio elaborato peritale, che degli orientamenti della giurisprudenza sopra delineati tiene conto, ancorché in maniera inconsapevole, deve quindi ritenersi che gli interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo per cui è causa, calcolati tenendo conto delle condizioni applicate, delle remunerazioni, delle commissioni e dei costi effettivamente sostenuti dal contraente, tra cui figurano anche le spese di perizia e gli oneri relativi alle polizze assicurative sopra delineate, superino del 0,663 il tasso soglia usura indicato per il II trimestre 2011 in relazione ai mutui ipotecari a tasso variabile ($4,7924\% > 4,185\%$) (cfr. pag. 47- 49 elaborato peritale).

Parte convenuta eccepisce, altresì, l'irrelevanza degli interessi di mora nella determinazione dell'usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa.

Anche tale assunto è infondato.

L'art. 1, co. 1 della l. n. 24/2001, sopra citato, è stato oggetto di interpretazione della Suprema Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che *“il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”* (Corte Cost. sent. n. 29 del 25.02.2002).

L'interpretazione del giudice costituzionale trova altresì riscontro nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli*



moratori” (ex pluribus Cass. 5286/2000, Cass. 14899/2000, Cass. 350/2013, Cass. 5598/2017).

Sulla base di quanto sopra indicato, questo Giudice ritiene quindi che ai fini della valutazione della usurarietà del tasso di interesse previsto da un contratto di finanziamento sia necessario far riferimento anche al tasso di mora in concreto applicato.

Si tratta pertanto di operare la verifica della usurarietà degli interessi di mora in riferimento al contratto di mutuo di cui è causa.

L’art. 5 del contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva una maggiorazione del 3% sul tasso applicato alla rata insoluta, ammontante al 3,250% così come determinato alla data di sottoscrizione del contratto (art. 4 del contratto di mutuo, cfr. doc. 1 fasc. attoreo), nel caso di mancato e ritardato pagamento della rata pattuita. L’interesse di mora indicato nel contratto veniva quindi determinato nel 6,250% annuo (TAN 3,250% + *spread* mora 3%), valore che, secondo la prospettazione di parte attrice, supera del 2,065% il tasso soglia usura di riferimento per il II trimestre 2011 (01/04/2011 – 30/06/2011) per la categoria dei mutui a tasso variabile, con conseguente violazione della L. n. 108/1996

Parte convenuta contesta tale ricostruzione, indicando nel quesito prodotto all’udienza del 04.05.2016 e sottoposto al CTU nominato (cfr. pag.49-50 elaborato peritale), quale tasso soglia usura di riferimento quello previsto nel documento rubricato “*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*”, pubblicato dalla Banca d’Italia nel luglio 2013, il quale prevede che “*in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia*” e sostenendo che, sulla base di tale modalità di calcolo, il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo per cui è causa non sarebbe usurario.



Preliminarmente è bene evidenziare che la questione circa la vincolatività delle circolari/istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura risulta ad oggi oggetto di orientamenti giurisprudenziali differenti.

Secondo un consistente indirizzo giurisprudenziale, a cui questo Giudice aderisce, che fa perno sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la sent. n. 46669/2011, le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nemmeno quale mezzo di interpretazione, in virtù della qualificazione soggettiva attribuita agli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito in caso di ragionevole dubbio circa la liceità o meno di tali istruzioni.

Non essendo infatti le suddette Istruzioni della Banca d'Italia finalizzate a stabilire il TEG relativo al singolo specifico rapporto, avendo esse il solo scopo di richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro al fine di valutare il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo e non essendo possibile ritenere che tali disposizioni possano essere attuate in deroga alla legge ed, in particolare, all'art. 644 c.p., il quale indica le componenti da considerarsi per il computo del tasso effettivo globale praticato, è evidente che esse non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari nei casi in cui esse stabiliscono tassi di interesse di un determinato rapporto. Il TEG applicato alla singola operazione va quindi accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza normativa (cfr. App. Milano n. 3238/2013; App. Milano n. 1070/2014; App. Torino 20.12.2013).

Sulla base dell'orientamento sopra richiamato, questo Giudice ritiene quindi che la determinazione del tasso soglia utilizzato al fine di rilevare l'usurarietà o meno degli interessi di mora non è quello indicato nelle istruzioni/circolari



pubblicate dalla Banca d'Italia, in quanto non aventi portata derogatoria né integratrice della norma sopra indicata, ma quello stabilito nei Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dell'Economia, pubblicati ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale, e a cui il CTU ha fatto riferimento nel proprio elaborato peritale rispondendo al quesito posto da parte attrice.

Analizzando la perizia espletata nel corso del presente giudizio emerge, infatti, che il ctu, con motivazione logica e congrua, ha rilevato che il tasso di mora convenuto dalle parti nel contratto di mutuo per cui è causa risulta superiore al tasso soglia di riferimento per il II trimestre 2011 (01/04/2011 – 30/06/2011) per la categoria dei mutui a tasso variabile, pubblicato dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze (6,25% > 4,185%) (cfr. pag. 47 elaborato peritale).

Il CTU, avendo rilevato che la pattuizione contrattuale del TEG prevista dal contratto oggetto di causa supera il tasso soglia usura previsto per legge, ha quindi predisposto un piano finanziario evidenziando gli interessi, le competenze e gli oneri ed indicando la quota di interessi effettivamente addebitata alla mutuataria dall'Istituto di credito convenuto, ammontante ad euro 9.791,25, considerando le rate del mutuo corrisposte da parte attrice a decorrere dal 01.05.2011 sino al 31.10.2015 nonché ha consentito di individuare la ulteriore somma già corrisposta dalla correntista a titolo di spese, collegate al finanziamento, per l'ammontare di euro 4.972,40, secondo quanto sopra precisato.

L'ausiliario del Giudice, avendo rilevato che anche la pattuizione contrattuale del tasso di mora prevista dal contratto di mutuo per cui è causa supera il tasso soglia usura previsto per legge, ha provveduto al ricalcolo e alla rideterminazione del piano di ammortamento, tenendo conto del solo capitale ed eliminando gli interessi, le competenze e le spese collegate e riconducibili all'erogazione del finanziamento (cfr. pag. 49 elaborato peritale).

La verifica operata dal CTU nominato in relazione all'usurarietà tanto degli interessi corrispettivi quanto di quelli moratori applicati dal contratto di



mutuo di cui è causa permette l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. il quale dispone che “*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.

Dall'applicazione di tale regola al caso di specie, deve quindi desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, così come sostenuto da parte attrice, essendo stati convenuti nel contratto di mutuo oggetto di causa interessi corrispettivi usurari rispetto al tasso soglia usura previsto per legge.

Pertanto dalla sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c., comminata nella specie, discende altresì la fondatezza della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca sia a titolo di non dovuti interessi corrispettivi, per euro 9.791,25, sia di ulteriori spese, comunque rientranti nella determinazione del tasso soglia, secondo quanto sopra chiarito, per euro 4.972,40.

Le spese di lite e della ctu, queste ultime liquidate con separato decreto, seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.

Anche quelle della ctp di parte attrice (quantificate in euro 1.855,63, cfr. doc. all. memoria di replica alla comparsa conclusionale fasc. attoreo) sono poste a carico della parte soccombente in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (*ex pluribus* Cass. 84/2013; Cass. 6056/1990), attesa la natura tecnica della causa.

Le spese di lite, infine, sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento concretamente applicabile (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).



P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori di cui al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti in data 11.05.2011 e, per l'effetto,
- b) condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di 14.763,65 euro, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- c) dispone la gratuità del mutuo, facendo applicazione del piano di ammortamento, come in parte motiva;
- d) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese in ctp, liquidate in euro 1.855,65, oltre accessori, se dovuti per legge;
- e) condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che complessivamente si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e c.p.a, come per legge;
- f) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Como, 12 marzo 2018

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

